

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA per gli esercizi 2011 e 2012

Relatore: Consigliere dott. Antongiulio Martina

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 58/2014

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 17 giugno 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2011, con il quale l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012, le annesse relazioni sulla gestione, nonché le relazioni del Collegio dei revisori, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2011 e 2012;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione, risulta che:

– che, a quasi vent'anni dall'istituzione dell'Ente, non hanno concluso il rispettivo *iter* formativo, né il piano del parco né il regolamento né il piano pluriennale economico sociale, deliberati dagli organi dell'Ente;

– che, non è stato ricostituito il Consiglio Direttivo, cessato dalle funzioni dall'8 marzo 2007;

– che, l'Ente è, inoltre, privo, dal 2004, di un direttore, per cui le relative funzioni vengono svolte, senza soluzione di continuità, per effetto di contratti continuamente rinnovati, da un Direttore f.f. («Coordinatore Tecnico Amministrativo»), nominato senza l'espletamento di procedure comparative;

– che, alla stregua delle risultanze dei rendiconti generali:

a) mentre l'esercizio 2011 si è chiuso con un disavanzo finanziario di competenza di euro 1.372.237, in netto peggioramento rispetto al risultato, parimenti negativo, del 2010 (euro 879.791), l'esercizio 2012 si sarebbe, invece, chiuso con un avanzo finanziario di competenza di euro 60.666;

b) l'avanzo di amministrazione dopo aver registrato, al 31.12.2011, una netta diminuzione rispetto al termine del precedente esercizio 2010, passando da euro 2.647.115 ad euro 1.766.488, si è attestato, al 31.12.2012, ad euro 2.054.927;

c) gli esercizi in esame si sono chiusi, al pari del precedente esercizio 2010, con risultati economici negativi, registrando, peraltro, nel 2012, un netto miglioramento: il disavanzo economico d'esercizio, dopo essere aumentato da euro 545.968 nel 2010 ad euro 1.458.537 nel 2011, è, infatti, diminuito, nel 2012 ad euro 140.708;

d) il patrimonio netto evidenzia una costante diminuzione, essendosi ridotto da euro 29.690.919, al 31.12.2010, ad euro 28.232.381 al 31.12.2011, ed ad euro 28.091.674 al 31.12.2012;

– che, peraltro, nella valutazione delle risultanze dei rendiconti generali occorre considerare come i detti consuntivi, ed in particolar modo il rendiconto 2012, evidenzino rilevanti criticità suscettibili di pregiudicare la capacità di rappresentare con chiarezza e precisione la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente;

– che, infatti, il risultato finanziario di competenza relativo all'esercizio 2012 sarebbe stato parimenti negativo (per euro 429.673) ove l'Ente, anziché imputare, in violazione di fondamentali principi contabili, pagamenti (per l'importo di euro 490.339) relativi a spese per il personale di competenza dell'esercizio, ai residui, avesse proceduto alla preventiva assunzione, nell'esercizio, del relativo impegno di spesa (previa modifica del bilancio di previsione);

– che nell'esercizio 2012, risultano accertate entrate per cofinanziamenti per progetti comunitari «Life» per complessivi euro 1.142.531;

– che l'ammontare degli impegni per collaborazioni coordinate e continuative non risulta contenuto entro il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010;

– che, nel biennio in esame, le spese in conto capitale hanno subito un netto decremento, tant'è che la somma delle suddette spese impegnate in entrambi gli esercizi 2011 e 2012 è inferiore a quella del solo 2010.

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi, corredati delle relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni dell'organo di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi relativi agli esercizi 2011 e 2012 – corredati dalle relazioni sulla gestione nonché dalle relazioni dell'organo di revisione – dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Antongiulio Martina

IL PRESIDENTE

f.to Ernesto Basile

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO
E DEI MONTI DELLA LAGA, PER GLI ESERCIZI 2010 E 2011*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Profili ordinamentali. – 2. Gli organi. – 3. Le risorse umane. – 4. Le consulenze e le collaborazioni. – 5. Gli strumenti di programmazione e pianificazione. – 6. L'attività e le strutture. – 7. L'ordinamento contabile. – 8. I rendiconti generali. – 9. Le risultanze della gestione finanziaria. – 10. Il risultato finale di amministrazione. – 11. Il conto economico. – 12. Lo stato patrimoniale. – 13. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, a norma degli artt. 2 e 7 della L. 21 marzo 1958, n. 259, i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, con riferimenti e notazioni altresì in ordine alle vicende più significative intervenute sino alla data odierna.

L'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2011.¹

Considerato che il presente è il primo referto relativo al suddetto Ente, si è reso necessario, ai fini di una piana esposizione, procedere alla ricostruzione della relativa normativa.

¹ Con determina n. 111/2011 del 06-28.12.2011, la Sezione ha disciplinato le modalità di esecuzione degli adempimenti prescritti dalla suddetta legge n.259/1958, coordinandone le norme con quelle preesistenti ed in particolare con quella racchiusa nell'articolo 16 del t.u. 12 luglio 1934.

1. Profili ordinamentali

Il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è stato istituito dall'art. 34, primo comma, lett. c) della L. 06.12.1991 n. 394².

Con D.P.R. 5 giugno 1995 (pubblicato nella G.U. n.181 del 4-8-1995 - Suppl. Ordinario n. 97) è stato, quindi, istituito il relativo ente di gestione: Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSL).

Con lo stesso D.P.R. si è provveduto alla perimetrazione, in via definitiva, del Parco nonché all'emanazione di misure di salvaguardia.

Il parco si estende per una superficie di circa 141.341 ettari³ e comprende tre distinti gruppi montuosi: il massiccio del Gran Sasso, con la vetta appenninica più elevata, il Corno Grande (m. 2912), alla cui base vi è il Ghiacciaio del Calderone, il complesso montuoso dei Monti della Laga, con la vetta del Monte Gorzano (m. 2458), ed i Monti Gemelli.

La superficie del Parco si estende a 44 comuni facenti parte di 5 province (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti ed Ascoli Piceno) e di tre regioni (Abruzzo, Marche e Lazio).

A termini dell'art.9, primo comma, della legge quadro l'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco⁴ ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente⁵.

² A termini dell'art. 34, terzo comma, della L.06.12.1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla stessa legge, è stata demandata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

Con decreto del 4 dicembre 1992, il Ministro dell'ambiente ha provveduto alla perimetrazione provvisoria del parco, a termini dell'art. 34, terzo comma, della legge quadro e con ordinanza in pari data ha adottato le misure di salvaguardia nell'ambito del territorio ricadente nel perimetro provvisorio.

Con ordinanza del 22 aprile 1993 il Ministro dell'ambiente ha rideterminato le misure di salvaguardia.

Con decreto del 4 novembre 1993, il Ministero dell'ambiente ha disposto la modifica della perimetrazione provvisoria del parco ed ha contestualmente emanato norme di salvaguardia provvisorie ai sensi dell'art. 34, terzo comma, della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

³ cfr. elenco ufficiale delle aree naturali protette approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27.04.2010 (pubblicato nella G.U. del 31.05.2010).

⁴ L'art. 2, terzo comma, del decreto istitutivo prevede che il consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Sasso e Monti della Laga individui la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

Ai sensi del successivo nono comma "lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti".

Lo statuto dell'Ente, adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 13/96 del 19 novembre 1996, ed approvato dal Ministro dell'Ambiente con Decreto n. 18918 del 30 dicembre 1997, ha subito, nel tempo, numerose modifiche⁶.

Da ultimo, con Deliberazione del Presidente n. 26 dell'11.09.2013, lo Statuto dell'ente è stato adeguato alle disposizioni di cui al D.P.R.16 aprile 2013 n. 73 recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul quale ci si soffermerà infra.

Le relative modifiche sono state quindi approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 283 del 16 ottobre 2013 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 08.11.2013).

Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge⁷.

I parchi nazionali sono, inoltre, compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196⁸

Occorre, peraltro, osservare che il legislatore nel dettare misure di razionalizzazione e contenimento delle relative spese, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti pubblici non economici, al fine di

L'art. 1, secondo comma, dello Statuto stabilisce che l'Ente Parco abbia sede legale ed amministrativa a L'Aquila -Frazione Assergi, Via del Convento e prevede che il Consiglio Direttivo abbia facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.

⁵ Come è noto, l'art. 117 Cost., secondo comma, annovera, sub lett. s), "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, mentre, al successivo terzo comma, annovera fra le materie di legislazione concorrente, la "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali".

⁶ Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 aprile 2008, è stato adottato lo statuto dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 13 del 13 giugno 2007 (il relativo comunicato è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.110 del 12.05.2008).

⁷ cfr. art.9, tredicesimo comma, della L. 394/1991.

⁸ cfr., per il 2011, il comunicato ISTAT pubblicato nella G.U. n.171 del 24.07.2010, per il 2012 il comunicato ISTAT pubblicato nella G.U, n. 228 del 30.09.2011, per il 2013 il comunicato ISTAT pubblicato nella G.U. n.227 del 28.09.2012.

assicurarne il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al rispetto del patto di stabilità, ha previsto specifiche deroghe in favore degli enti parco⁹.

Fra le suddette disposizioni, merita una particolare menzione l'art. 26 (rubricato "taglia - enti"), del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito nella legge 6.8.2008, n. 133.

Il primo periodo del primo comma di detto articolo nel prevedere la soppressione, al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro il predetto termine, ha espressamente eccettuato, fra gli altri, gli enti parco.

Il secondo periodo dello stesso primo comma ha, peraltro, previsto che fossero, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali non fossero stati

⁹ Si cfr., in proposito:

- l'art. 1, comma 695, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) che ha modificato l'art.1, sesto comma, della L. 03.12.2004, n. 311 (finanziaria 2005), includendo le spese per "gli enti gestori delle aree naturali protette" fra le spese cui non si applicano le disposizioni di cui al precedente quinto comma che, per il triennio 2005 - 2007, ha stabilito che la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non potesse superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica;

- l'art. 1, comma 1107, della stessa legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) che ha, del pari, esteso "al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426" (personale cui, con la stessa disposizione, è stata riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza), la previsione, di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel senso dell'inapplicabilità alle categorie di personale ivi contemplate delle disposizioni di cui al precedente comma 93, che prevede che le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici siano rideterminate apportandovi una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione;

- l'art.2, commi 337 e 338 della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che hanno, rispettivamente, previsto che gli Enti parco nazionali che avessero provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, potessero incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito delle risorse ivi specificate e procedere ad assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità ed autorizzato, a detti fini, un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da ripartirsi tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

- l'art. 3, quarantesimo comma, della cit. L. 244/2007 che nel prevedere che, per il triennio 2008-2010, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non potessero effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha escluso da tale limite, fra gli altri, gli enti gestori delle aree naturali protette.

emanati alla scadenza del 31 marzo 2009¹⁰, i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244¹¹, senza contemplare analoga esclusione.

Nel dubbio circa la riconducibilità degli enti parco e degli altri enti vigilati dal Ministero dell'Ambiente all'ambito di applicazione del meccanismo (c.d. taglia-enti) di cui al succitato art. 26, comma 1, secondo periodo, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, con preliminare deliberazione assunta nella riunione del 28 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri ha adottato uno schema di regolamento di riordino dei suddetti enti.

Nelle more dell'acquisizione del definitivo parere del Consiglio di Stato¹², è stato, peraltro, emanato il D.L. 30.12.2009 n. 194, che, al primo comma dell'art. 10 bis, inserito dalla relativa legge di conversione n. 25 del 26.2.2010, ha disposto che l'art. 26, primo comma, del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1.

L'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.L. 112/2008, recata dall'art. 10 - bis del D.L. 194/2009 conv. in L. 25/2010, sottraendo gli enti parco all'effetto soppressivo previsto dalla

¹⁰ termine successivamente differito al 31 ottobre 2009, dall'art. 17, primo comma, D.L. 78/2009 conv. in L.102/2009, che ha altresì aggiunto, dopo il secondo periodo, la precisazione che il termine, ivi previsto, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.

Successivamente, la lett. b) del secondo comma dell'art.10-bis del D.L. 30.12.2009 n. 194, inserito dalla relativa legge di conversione 26.02.2010 n. 25, ha aggiunto al testo dell'art.26, primo comma, del D.L. 112/2008, un ulteriore periodo (il quarto), recante la previsione che "sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura".

¹¹ Il richiamato art. 2, comma 634, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), prefiggendosi l'obiettivo di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, ha previsto che con regolamenti di delegificazione, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi delineati dal medesimo comma 634, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge (termine differito, dapprima al 31.12.2008, dall'art. 26, quarto comma, D.L.112/2008, successivamente al 30.06.2009, dall'art. 4 dall'art. 4, D.L. 207/2008 come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine al 31.10.2009, dall'art. 17, secondo comma, D.L. 78/2009), si provveda al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa.

¹² Si cfr. i pareri interlocutori del C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi del 25.10.2010 e del 20.12.2010 cui ha fatto seguito, in data 19.04.2012 il parere definitivo dello stesso organo.

disposizione interpretata, avrebbe potuto indurre a ritenere superata l'esigenza del riordino degli enti parco.

Nondimeno, ad imporre l'esigenza di procedere, comunque, al relativo riordino, è intervenuto l'art. 6, quinto comma, del D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010, che ha disposto che tutti gli enti pubblici e gli organismi pubblici provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che le Amministrazioni vigilanti provvedano all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244¹³, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti dallo stesso comma¹⁴

L'art. 22, secondo comma, del D.L. 06.12.2011 n. 201 ha poi previsto che al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali, comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi¹⁵.

¹³ Occorre osservare che il richiamato art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prevedeva fra i principi e criteri direttivi ivi indicati (sub lett. d), "la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi".

¹⁴ A termini del cit. art. 6, quinto comma, D.L. 78/2010 la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dallo stesso comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

¹⁵ L'art. 12, comma 19, del D.L. 95/2012 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) ha, infine, disposto che i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del